

Comune di Rimini 2021_2024	Ipotesi di accordo decentrato personale dipendente 2021
----------------------------	---

Oggetto: Ipotesi di contratto collettivo integrativo personale dipendente (C.C.D.I.) 2021

Il Collegio, si riunisce per valutare la documentazione relativa all'ipotesi di contratto integrativo 2021 ricevuta tramite piattaforma **OneDrive** in data 4/11/2021 con lettera di accompagnamento firmata dal dirigente, dott. Alessandro Bellini, del 2/11/2021.

Il Collegio ricorda che l'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:

*"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo **entro dieci giorni** dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. **Trascorsi quindici giorni senza rilievi**, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto"*

Il Collegio nel richiamare il precedente verbale 3/2021 sulla costituzione del Fondo esamina:

- la determinazione del responsabile della U.O. Gestione economica e previdenziale Risorse Umane del 9 marzo 2021 n. 451 e relativi allegati con cui è stato costituito, in via provvisoria, il fondo per la 2 contrattazione integrativa del personale dipendente per l'anno 2021, limitatamente alle risorse stabili;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 337 del 1° ottobre 2021 e relativi allegati con cui è stato costituito il fondo delle risorse decentrate dell'anno 2021 di cui all'art. 67 CCNL 21 maggio 2018 per il personale dipendente e per il personale titolare di incarico di posizione organizzativa;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 346 del 26 ottobre 2021 e relativi allegati con cui è stato costituito il Fondo per la le risorse decentrate anno 2021 ai sensi dell'art. 57 del CCNL 17/12/2020 Area della Dirigenza;
- la deliberazione di Giunta Comunale del 25 febbraio 2020, n. 61 con cui è stato approvato il progetto SUN III per gli anni 2020-2022 definendone le fasi, gli indicatori di risultato, le modalità di programmazione e di attuazione, nonché la quantificazione delle risorse ad esso destinate;
- la deliberazione di Giunta Comunale del 30 marzo 2021, n. 109 con cui sono stati modificati, gli indicatori di risultato dell'anno 2021 relativamente al progetto SUN III anno 2021, conseguentemente alla pandemia da COVID-19
- la dichiarazione a verbale delle parti sindacali del 29/10/2021
- **la relazione illustrativa CCDI 2021 a firma del dirigente del dott. Alessandro Bellini**
- **la relazione tecnico finanziaria CCDI 2021 con gli allegati A, B e C a firma del Responsabile U.O. Gestione economica e previdenziale risorse umane, Cristina Giusti**
- **l'ipotesi di CCDI 2021 e relativi allegati**

Il Collegio

Visti:

- le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare gli artt. 8, 67 e 68 del CCNL 21/05/2018;
- il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
- i principi contabili applicati ed in particolare il n. 4/2;

Comune di Rimini 2021_2024	Ipotesi di accordo decentrato personale dipendente 2021	
----------------------------	---	--

- i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili.
- l'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:
"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";
- l'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:
"Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile";
- l'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:
"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo";
- l'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:
"A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative";
 Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzati-

Comune di Rimini 2021_2024

*Ipotesi di accordo decentrato
personale dipendente 2021*

va, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Esprime

parere favorevole all'ipotesi di accordo decentrato 2021 di cui all'oggetto.

~~Marco Castellani (presidente)~~

Paolo Bianchi

Silvia Romboli (assente giustificato)

